

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

DI SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC. COOP. P.A.

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 17 giugno 2020

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2020
(Documento inserito nel Progetto di Governo Societario)

Indice

Articolo 1 – Scopo del Regolamento	3
Articolo 2 – Modalità di convocazione dell’Assemblea	3
Articolo 3 – Organizzazione dell’Assemblea	3
Articolo 4 – Partecipazione e intervento in Assemblea	4
Articolo 5 – Verifica degli intervenuti in Assemblea	4
Articolo 6 – Presidenza dell’Assemblea e verifica del quorum costitutivo.....	5
Articolo 7 – Modalità di svolgimento dell’Assemblea	5
Articolo 8 – Modalità di votazione.....	6
Articolo 9 – Caratteristiche delle schede elettorali e modalità di votazione	7
Articolo 10 – Scrutinio delle schede.....	7

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE

Società cooperativa per azioni con sede in San Felice sul Panaro (Modena) iscritta al n. 00264720368 del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena, già iscritta al n. 111 del Registro delle Società presso il Tribunale di Modena.

Articolo 1 – Scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento (“il Regolamento”) ha lo scopo di disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di Legge e dello statuto sociale (“lo Statuto”) di SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p.a. (“la Banca”), lo svolgimento delle Assemblee (ordinaria e straordinaria) dei Soci della Banca.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento, si intendono richiamate le applicabili disposizioni di Legge, regolamentari e statutarie. Dette disposizioni, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni del Regolamento, prevalgono su queste ultime.
3. I Soci che partecipano alle Assemblee dei Soci, sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 2 – Modalità di convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, oppure, nei casi previsti dalla Legge, dal Collegio Sindacale, mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora di inizio dell’Assemblea.
2. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare. Laddove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, l’avviso di convocazione può essere accompagnato da una relazione degli argomenti all’ordine del giorno.
3. L’avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
4. Copia dell’avviso viene affisso nella sede sociale della Banca e nelle succursali almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare in prima convocazione e inviato ai Soci, all’indirizzo risultante a libro Soci, tramite posta ordinaria.
5. Nello stesso avviso viene indicata anche una data per la seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 3 – Organizzazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea dei Soci è convocata nel luogo, indicato nell’avviso di convocazione, scelto preferibilmente nell’ambito delle Province ove la Banca opera con la propria rete di sportelli.
2. Il luogo di convocazione deve essere idoneo a consentire l’ordinato svolgimento dell’Assemblea, in base all’affluenza prevista.
3. In considerazione degli argomenti da trattare, l’ora di convocazione delle Assemblee deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione dei Soci, consentendo un’adeguata discussione assembleare.

4. Il Consiglio di Amministrazione prevede l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci, che non intendono recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 4 – Partecipazione e intervento in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto e che siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.

2. Assistono all'Assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e i componenti la Direzione Generale.

3. Possono assistere all'Assemblea, senza diritto di voto: dirigenti e dipendenti della Banca o delle società controllate o partecipate, rappresentanti della società alla quale è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti, professionisti, giornalisti, rappresentanti delle Istituzioni, personale, anche esterno alla Società, incaricato del supporto tecnico e del servizio d'ordine, nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta opportuna in relazione allo svolgimento dell'Assemblea e/o agli argomenti da trattare.

4. Ciascun Socio, qualunque sia il numero delle azioni possedute, ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta il numero massimo di Soci indicato nello Statuto.

5. La firma del Socio delegante, sul modulo di delega, deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale a ciò per legge autorizzato o da dipendenti della Banca autorizzati dai competenti organi sociali.

6. La rappresentanza in Assemblea, esclusa quella legale, non può essere conferita né ai membri del Consiglio di Amministrazione, né del Collegio Sindacale, né ai dipendenti della Banca, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi, di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 5 – Verifica degli intervenuti in Assemblea

1. Coloro che intendono partecipare all'Assemblea si attengono alle istruzioni riportate nell'avviso di convocazione e – il giorno dell'Assemblea - devono esibire al personale incaricato la documentazione ivi indicata, nonché un documento di identificazione personale.

2. Il personale incaricato della verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea da parte dei Soci, è composto da dipendenti della Banca. Essi annotano sul biglietto di ammissione l'orario di ingresso di ciascun Socio e verificano le deleghe conferite emettendo un ulteriore biglietto di ammissione per ogni rappresentanza conferita al Socio. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve eventuali contestazioni relative alla legittimazione a partecipare e/o ad intervenire all'Assemblea.

3. Il Socio che esce dal luogo dell'Assemblea deve far registrare la propria uscita agli incaricati, che ritirano il biglietto di ammissione e registrano anche il relativo orario di uscita.

4. Il Socio, dopo la registrazione dell'uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

5. Per verificare il corretto flusso dei Soci nel luogo di convocazione, la Banca può predisporre controlli all'ingresso e *pass*, o altri strumenti elettronici, per la verifica degli accessi e delle uscite.

6. Lo svolgimento dell'Assemblea può essere supportato dall'utilizzo di strumenti tecnologici.

7. Ferma la facoltà della Banca di disporre riprese audiovisive dei lavori assembleari, l'utilizzo in Assemblea di apparecchi fotografici, videocamere e strumenti di registrazione e trasmissione di qualsiasi genere deve essere autorizzato dal Presidente.

Articolo 6 – Presidenza dell'Assemblea e verifica del quorum costitutivo

1. In conformità all'articolo 24 dello Statuto, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 33 dello Statuto o, in mancanza anche di questi, da persona designata a maggioranza degli intervenuti.

2. Il Presidente dell'Assemblea, assunte le proprie funzioni all'ora fissata nell'avviso di convocazione ed espletate le incombenze previste dalla normativa applicabile, verifica il raggiungimento del *quorum* costitutivo, ove necessario, e, se il *quorum* è raggiunto, dichiara l'Assemblea validamente costituita; in caso contrario rinvia l'Assemblea ad altra convocazione.

3. Una volta accertato il raggiungimento del *quorum* costitutivo, è irrilevante, per la prosecuzione dei lavori, l'eventuale diminuzione di tale *quorum* per le successive votazioni.

4. In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il *quorum* costitutivo dopo almeno un'ora successiva a quella di convocazione, il Presidente ne dà atto e invita il Consiglio di Amministrazione a riconvocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni.

5. L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede, per alzata di mano, alla nomina di due scrutatori fra i Soci presenti e di un Segretario per la redazione del verbale della riunione, quando non sia presente un Notaio a ciò incaricato. Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchiature di registrazione al solo scopo di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

6. Per semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente ha la facoltà di nominare ulteriori scrutatori.

7. Agli scrutatori è attribuito il compito di controllare l'identità dei Soci votanti all'atto del ritiro del biglietto di ammissione mediante consegna della scheda di votazione.

8. Gli scrutatori devono autenticare le schede di voto, garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto, e – a votazione avvenuta – effettuare lo spoglio delle schede ed il conteggio dei voti ottenuti dalle singole liste presentate. Gli scrutatori restano a disposizione del Segretario, o del Notaio, fino al termine dei lavori assembleari per ogni occorrenza e sottoscrivono il relativo verbale.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

1. Ferme le prerogative ad esso riconosciute dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni del Regolamento, il Presidente: (i) garantisce il diritto di informazione dei Soci e facilita il confronto di opinioni; (ii) assicura il regolare svolgimento dei lavori assembleari, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti, nonché il rispetto dei doveri, di ciascuno.

2. Nel corso dell'Assemblea, il Presidente può sospendere i lavori per un breve periodo motivando la relativa decisione.

3. Il Presidente, al fine di reprimere ogni possibile abuso, assume i provvedimenti e le misure che ritiene più idonei a seconda delle circostanze; egli ha il potere, previo avvertimento, di far allontanare dal luogo dell'Assemblea chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

4. Il Presidente, dopo aver illustrato gli argomenti posti all'ordine del giorno, regola la discussione dando la parola ai Soci che l'abbiano richiesta e stabilendo un tempo massimo di durata dell'intervento su ciascun punto in discussione, in relazione alle materie all'ordine del giorno ed al numero di Soci iscritti a parlare. Ogni Socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento all'ordine del giorno.
5. Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori il Presidente può invitare l'interveniente in Assemblea a concludere l'intervento; può inoltre togliergli la parola nei casi seguenti: (i) qualora l'interveniente continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli; (ii) previa ammonizione, nel caso di palese mancanza di pertinenza dell'intervento; (iii) nel caso che l'interveniente pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose; (iv) nel caso di incitamento alla violenza, al disordine o a comportamenti ostruzionistici.
5. Nella trattazione degli argomenti, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano accorpati. Il Presidente può altresì disporre che sia omessa la lettura delle relazioni e dei documenti, inerenti gli argomenti all'ordine del giorno, che siano stati previamente messi a disposizione degli interessati nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Sono consentite note scritte sugli argomenti in trattazione da consegnare al Presidente all'inizio dei lavori.
7. Il Presidente, o un componente del Consiglio di Amministrazione o della Direzione Generale da questi incaricato, risponde – di norma – al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
8. Nel caso in cui non sia possibile portare a termine i lavori nel corso della giornata, il Presidente può proporre all'Assemblea, senza ulteriore avviso ai Soci assenti, di rinviare l'Assemblea a data da fissare entro gli 8 (otto) giorni successivi, stabilendo nel contempo il luogo, la data e l'ora di convocazione. La successiva seduta vale come prosecuzione dell'Assemblea sospesa e, pertanto, si costituisce e delibera con le stesse maggioranze.

Articolo 8 – Modalità di votazione

1. Dopo aver stabilito le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascun argomento, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti previsti nell'avviso di convocazione.
2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie, abbia deliberato la possibilità per i Soci di esprimere il diritto di voto senza necessità di presenza fisica all'Assemblea, il Presidente assicura l'ordinato svolgimento di tale modalità di espressione del voto, impartendo le relative direttive.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, normalmente per alzata di mano. Per la nomina delle cariche sociali, invece, si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea – su proposta del Presidente – consenta di procedere con voto palese.
4. Ove l'esito della votazione palese non sia evidente per lieve scarto fra i voti favorevoli e quelli contrari, tenuto conto anche delle eventuali astensioni, il Presidente può farla ripetere.
5. Per la tutela della *privacy*, devono essere predisposte apposite cabine di voto.
6. Le schede utilizzate per votare dovranno essere depositate nelle apposite urne, ubicate in spazi opportunamente visibili e comodi.
7. Nelle votazioni palesi, il Socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al Segretario o al Notaio, durante o subito dopo la votazione.

8. Se si devono approvare più norme statutarie e/o Regolamenti, il Presidente può proporre la votazione in blocco. Nel caso di eventuali proposte di testi alternativi, il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e quindi gli altri testi. Se vengono approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero articolato statutario o regolamentare, dopo averne verificata la coerenza interna.

9. Appena votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni con voto palese; mentre per le votazioni a scrutinio segreto indica un orario massimo entro il quale i Soci devono provvedere a votare. Trascorso il termine fissato per la votazione, gli scrutatori iniziano lo spoglio delle schede.

Articolo 9 – Caratteristiche delle schede elettorali e modalità di votazione

1. Per la nomina alle cariche sociali, che avviene con votazione conforme alle previsioni statutarie, la Banca predispone un'unica scheda di votazione. Non sono ammesse schede di votazione diverse da quella predisposta dalla Banca.

2. La scheda di votazione di cui al comma precedente deve prevedere:

- a) l'indicazione della ragione sociale della Banca e i dati identificativi dell'Assemblea;
- b) vi deve essere apposta la firma di convalida degli scrutatori;
- c) l'indicazione della lista, recante i nominativi dei candidati, proposta dal Consiglio di Amministrazione e delle eventuali altre liste proposte da Soci nel rispetto dei requisiti e modalità previsti dall'articolo 31 dello Statuto;
- d) se sono presenti casi di omonimia fra i candidati contenuti nelle liste, nella scheda vengono indicati ulteriori dati personali dei medesimi, in accordo con gli interessati.

4. Per la nomina degli Amministratori, Sindaci e Proviviri, il Socio esprime il proprio voto contrassegnando esclusivamente una sola lista, a pena di invalidità del voto.

5. Sono nulli i voti espressi in modo tale da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

6. Sono altresì nulli i voti espressi su schede che rechino cancellature e/o sostituzioni e/o aggiunte di nominativi e/o apposizione di segni o scritte e/o che contengano riferimenti, atti o fatti non pertinenti allo scopo della votazione.

Articolo 10 – Scrutinio delle schede

1. Il Presidente, dichiarata chiusa la votazione, dispone l'immediato inizio dello scrutinio sovrintendendone il regolare svolgimento.

2. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea, eventualmente coadiuvati da personale dipendente della Banca per velocizzare le relative attività. I Soci presenti in Assemblea possono assistere allo scrutinio.

3. La validità del voto espresso è affidata alla correttezza e discrezionalità degli scrutatori. In caso di dubbi e/o contestazioni decide il Presidente.

4. Risultano eletti i candidati appartenenti alla lista che ottiene il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") nell'ordine progressivo con cui sono elencati in lista, tranne l'ultimo.

5. Qualora siano presenti altre liste (le “Liste di minoranza”), dalla lista che risulta prima per numero di voti – nel rispetto del disposto dell’articolo 31 dello Statuto sociale per quanto attiene ai voti ottenuti – viene tratto il candidato indicato al primo posto (il “Consigliere di minoranza”).

6. In presenza della sola lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero ove non venga raggiunta la soglia indicata al precedente comma, da essa sono tratti tutti i candidati.

7. In caso di parità di voti fra liste si procede al ballottaggio. L’Assemblea nella quale si procede al ballottaggio, convocata senza indugio, si tiene entro 30 (trenta) giorni successivi all’Assemblea in cui si è verificata la suddetta parità di voti fra liste. Nell’ipotesi in cui, anche a esito del ballottaggio, risulti nuovamente parità di voti fra le liste, si considererà prevalente la lista il cui primo candidato è il più anziano d’età.

Articolo 11 – Proclamazione e accettazione delle cariche

1. Ultimate le votazioni, ed effettuato il relativo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato. Il Presidente proclama i candidati che risultano eletti alle cariche sociali, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto.

2. I candidati eletti sono tenuti – pena la decadenza – a formalizzare per iscritto l’accettazione delle rispettive cariche entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina. In mancanza dell’accettazione si procede come indicato all’articolo 32 dello Statuto.

Articolo 12 – Chiusura dei lavori

1. Il Presidente dell’Assemblea, dopo aver trattato gli argomenti all’ordine del giorno e terminate le operazioni di voto e di scrutinio, nonché dopo la proclamazione degli eletti, dichiara chiusa l’adunanza.

Articolo 13 – Verbale delle Assemblee

1. Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle Assemblee.

2. I documenti relativi ai lavori assembleari sono conservati presso la sede sociale della Banca.

Articolo 14 – Regolamento assembleare

1. Il presente Regolamento, ed ogni modifica e/o integrazione al medesimo, deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci.

2. Il presente Regolamento è liberamente consultabile sul sito istituzionale della Banca, nonché presso la sede sociale della Banca, dai Soci, che possono ottenerne copia gratuita.

3. Del Regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci.